

# Statuto

## dell'associazione *paradisea*

### 1. Nome e sede

- 1.1 Con la denominazione *paradisea* è costituita un'associazione soggetta al presente statuto e alle prescrizioni dell'art. 60 segg. CC.
- 1.2 La sede dell'associazione è a San Bernardino (comune di Mesocco, Cantone dei Grigioni).

### 2. Scopo

- 2.1 L'obiettivo dell'associazione *paradisea* è di mettere in pratica il principio guida dello sviluppo sostenibile della società nelle regioni a sud e a nord del Passo del San Bernardino. Per raggiungere tale scopo, *paradisea* promuove offerte e progetti nei settori dell'educazione e dello sviluppo.
- 2.2 L'associazione è politicamente e confessionalmente neutrale.
- 2.3 Per modificare lo scopo dell'associazione occorre la maggioranza dei soci presenti durante l'assemblea.

### 3. Soci

- 3.1 I soci dell'associazione possono essere persone fisiche e giuridiche, nonché società di persone che, riconoscendone lo scopo, sono disposte a promuoverlo e a corrispondere la quota annuale stabilita dalla dall'assemblea sociale.
- 3.2 Il comitato direttivo decide in merito all'ingresso dei soci.
- 3.3 Le dimissioni possono essere inoltrate al comitato direttivo per iscritto in qualsiasi momento e avranno effetto immediato.
- 3.4 Il comitato direttivo può escludere un socio dall'associazione se continua a non versare il contributo nonostante la diffida, se contravviene seriamente agli interessi dell'associazione o se altri gravi motivi ne giustificano l'esclusione. L'esclusione ha luogo soltanto dopo aver ascoltato il socio e va comunicata a quest'ultimo verbalmente. L'esclusione ha effetto immediato.

#### **4. Organizzazione dell'associazione**

- 4.1 Gli organi dell'associazione sono l'assemblea sociale, il comitato direttivo e l'ufficio di revisione.
- 4.2 Il comitato direttivo può istituire un comitato allargato, un/a capo progetto e un comitato scientifico-didattico.

#### **5. L'assemblea sociale**

- 5.1 L'assemblea sociale costituisce l'organo superiore dell'associazione e dispone delle seguenti facoltà:
- a) l'approvazione dei verbali assembleari;
  - b) l'approvazione del rapporto, del conto e del bilancio annuali nonché della relazione dell'ufficio di revisione;
  - c) il discarico del comitato direttivo e dell'ufficio di revisione;
  - d) la determinazione delle quote sociali e del budget annuale;
  - e) l'elezione e la revoca del comitato direttivo e dell'ufficio di revisione;
  - f) la trattazione delle proposte presentate dal comitato direttivo e dai soci;
  - g) la modifica dello statuto;
  - h) lo scioglimento dell'associazione;
  - i) le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.
- 5.2 L'assemblea sociale ordinaria si svolge annualmente. Il comitato direttivo invia la convocazione per e-mail con almeno dieci giorni di anticipo riportando l'ordine del giorno, le sue proposte, il rapporto e il conto annuale nonché la relazione dell'ufficio di revisione.
- 5.3 Le proposte dei soci per l'assemblea sociale dovranno essere presentate al comitato direttivo anticipatamente. Il comitato direttivo completa l'ordine del giorno inserendo le proposte pervenute entro tale termine.
- 5.4 Un'assemblea sociale straordinaria viene convocata su decisione del comitato direttivo, su richiesta con motivazione scritta di almeno 1/5 dei soci con diritto di voto o su richiesta dell'ufficio di revisione. Si procede all'invito almeno dieci giorni prima dell'assemblea.
- 5.5 L'assemblea sociale è presieduta dal presidente, in caso di suo impedimento dal vicepresidente della direzione o da un altro presidente del giorno nominato dalla stessa assemblea.

- 5.6 Sulle deliberazioni dell'assemblea sociale si redige un verbale, che viene firmato dal presidente e dal protocollista e che i soci hanno diritto di consultare.
- 5.7 Le votazioni e le elezioni si tengono a scrutinio palese o segreto su deliberazione dell'assemblea sociale.
- 5.8 Ogni socio ha diritto a un voto.

## **6. Comitato direttivo**

- 6.1 Il comitato direttivo è costituito da almeno 3 soci. Eletti dall'assemblea sociale, essi rimangono in carica per 2 anni. È ammessa la rielezione. La revoca del mandato è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.
- 6.2 L'assemblea sociale elegge il presidente. Per il resto, il comitato direttivo si auto costituisce e definisce il diritto di firma. In linea di principio vale la firma collettiva a due. Il comitato direttivo comprende presidente, vicepresidente, attuario e cassiere. È ammesso il cumulo di cariche.
- 6.3 Al comitato direttivo spetta il compito di dirigere e rappresentare l'associazione. Può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea sociale dalla legge o dallo statuto, e in particolare:
- a) la conduzione delle attività correnti e l'organizzazione dell'associazione;
  - b) la preparazione e la gestione delle assemblee sociali;
  - c) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
  - d) la tenuta della contabilità.
- 6.4 Il comitato direttivo viene convocato su proposta del presidente o su richiesta di un suo membro. Può deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni prese devono essere messe a verbale.
- 6.5 Ogni membro del comitato direttivo dispone di un voto. Si delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, il presidente ha il voto preponderante.

## **7. Ufficio di revisione**

- 7.1 L'assemblea sociale può eleggere una o più persone fisiche o giuridiche a cui affidare l'incarico di ufficio di revisore per la durata di due anni. Il mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione. La revoca del mandato è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

7.2 L'esercizio corrisponde all'anno civile. Il primo esercizio dura dalla data di costituzione fino alla fine dell'anno civile in corso. Il conto annuale viene chiuso il 31 dicembre e si redige un inventario. Il conto annuale viene verificato dall'ufficio di revisione.

7.3 L'ufficio di revisione sottopone all'assemblea sociale ordinaria una relazione scritta sulla verifica del conto annuale e richiede di conferire o negare il discarico al cassiere e al comitato direttivo.

## **8. Patrimonio dell'associazione, responsabilità e obbligo di effettuare versamenti suppletivi**

8.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei soci, dalle eccedenze del conto d'esercizio, da eventuali donazioni, da introiti delle manifestazioni e da legati.

8.2 Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. Si esclude la responsabilità personale e l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi da parte dei soci.

## **9. Modifiche dello statuto e scioglimento**

9.1 Per modificare lo statuto e sciogliere l'associazione occorre il consenso della maggioranza dei soci presenti all'assemblea sociale.

9.2 In caso di scioglimento, il ricavo della liquidazione è destinato ad associazioni o enti con lo stesso o simile scopo.

## **10. Entrata in vigore dello statuto**

Il presente statuto è stato approvato all'assemblea del 24.11.2023 ed entra in vigore con effetto immediato.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
[Firma del presidente]

\_\_\_\_\_  
[Firma del protocollista]